

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1900)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1966 (V. Stampato n. 3410)*

**d'iniziativa dei deputati ROSSI Paolo, ROMANATO, CODIGNOLA, LEVI ARIAN Giorgina, FINOCCHIARO, REALE Giuseppe e BRONZUTO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 ottobre 1966*

Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della frequenza della scuola per almeno otto anni.

#### Art. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale o quella autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato devono comprovare anno per anno la frequenza di scuola privata o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

Possono essere iscritti alla prima classe elementare i fanciulli che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

## Art. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame.

## Art. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

Sono ammessi all'esame di licenza i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undecimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve essere debitamente comprovata.

## Art. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 30 novembre 1966.

I candidati di cui ai precedenti comma, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.